Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il numero di c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, è stato sostituito dal numero 00387001.

Pertanto, onde evitare ritardi o disguidi, si prega di effettuare i versamenti sul nuovo numero.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1977 registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977 registro n. 18 Difesa, foglio n. 304

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Comune di PISTOIA. — Fedele ai valori già espressi nel corso dell'epopea risorgimentale, si oppose alla prepotenza degli occupanti nazifascisti con fierezza ed atteggiamento di sfida sostenendo ed alimentando la locale organizzazione di resistenza armata. La spietata repressione nemica provocò lutti e distruzioni ma non fiaccò la volontà a combattere sino alla vittoria finale. Il contributo di sacrifici e di sangue offerti, culminato con un feroce cannoneggiamento nemico protrattosi per molti giorni, ne esalta l'attaccamento ai superiori principi di libertà e giustizia. — Pistoia, 8 settembre 1943.

(9190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **646.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:

epistemologia e metodologia;
analisi superiore;
analisi funzionale;
istituzioni di fisica teorica;
fisica matematica;
meccanica quantistica;
geometria superiore;
geometria algebrica.

Nello stesso art. 32, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:

economia matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi;
analisi convessa;

meccanica superiore;
meccanica dei fluidi;
magnetofluidodinamica;
meccanica statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **647.**

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni agli articoli 1, 5 e 7 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia (Sassari), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1964, n. 890.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1977
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **648.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione femminile di religione e di culto denominata « Società piccole ausiliatrici del clero », in Susa.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione femminile di religione e di culto denominata « Società piccole ausiliatrici del clero », in Susa (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **649.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, in Varallo Sesia.

N. 649. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, in Varallo Sesia (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1977, n. **650.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa Beata Maria De Mattias, in Frosinone.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa Beata Maria De Mattias, in Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1977
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 136

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1976.

Sostituzione di due membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Visto l'art. 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con il quale le funzioni dell'Ente nazionale metano sono attribuite all'Ente nazionale idrocarburi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria, foglio n. 354, concernente la nomina di componenti il comitato di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1960, concernente modifiche al decreto ministeriale 20 settembre 1950;

Considerata l'opportunità di modificare la composizione del collegio dei revisori di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Porta è nominato membro del collegio dei revisori di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Luigi Lazari, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Lavarone è nominato membro del collegio dei revisori di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Alfonso Corbo, quale rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(9082)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Riconoscimento di sei selezioni clonali di varietà di viti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo allo accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Bari;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi viticoli e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'idoneità delle seguenti selezioni clonali di vitigni portinnesti, effettuate dall'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari:

1) 420 A - Clone UBA 12
2) 157-11 - Clone UBA 01
3) Kober 5BB - Clone UBA 01
4) 140 Ruggeri - Clone UBA 05
5) 1103 Paulsen - Clone UBA 08
6) Rupestris du Lot. - Clone UBA 01

Art. 2.

Le predette selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Art. 3.

L'istituto di patologia vegetale dell'Università degli studi di Bari è incaricato della conservazione in purezza delle selezioni clonali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(9208)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di viti di sei vitigni ad uva da tavola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visti in particolare, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 e gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recanti norme per l'iscrizione al catalogo nazionale delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;

Vista l'istanza del centro studi miglioramento genetico della vite dell'istituto di coltivazioni arboree dell'Università di Torino;

Sentito il parere del comitato ministeriale per i problemi interessanti la viticoltura e per l'esame delle varietà di viti;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da tavola sono iscritti nel catalogo nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto:

1) Giovanna, n.
2) Emilia, b.
3) Franca, n.
4) Liana, n.
5) Teresita, b.
6) Viola, n.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1977.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, in Caserta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1976 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 24 agosto 1976 e del 10 marzo 1977, con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Considerata la necessità di prorogare la procedura di amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni viene prorogata di sei mesi la procedura di gestione straordinaria disposta per il Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, con proprio decreto del 23 agosto 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

(9326)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1568/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1578/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1579/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1580/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1581/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1582/77 della commissione, del 12 luglio 1977, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carne suine.

Regolamento (CEE) n. 1583/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 937/77 per quanto concerne lo zucchero esportato nell'ambito di determinate gare.

Regolamento (CEE) n. 1584/77 della commissione, del 13 luglio 1977, che adegua la ripartizione dei contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e residui di rame nonchè per i cascami e rottami di rame e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 1585/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1586/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1587/77 della commissione, del 14 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1490/77 della commissione, del 1° luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L. 165 del 4 luglio 1977.

Pubblicati nel n. L 175 *del* 15 *luglio* 1977.

(12/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 agosto 1977:

Seminara Giuseppe, notaio residente nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Misiti Mario, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Frascati, stesso distretto notarile.

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Fiera di Primiero, distretto notarile di Trento.

Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Udine.

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Viterbo.

(9297)

Con decreto ministeriale 24 agosto 1977:

Salvatore Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Ancona.

Antoniazzi Gabriella, notaio residente nel comune di Bovalino, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano.

Pafumi Sergio, notaio residente nel comune di Mineo, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Grammichele, stesso distretto notarile.

Gamberale Giuseppe, notaio residente nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Isernia, stesso distretto notarile.

Vinciguerra Massimo, notaio residente nel comune di Taggia, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo, è trasferito nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone.

Tarsia Italo, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Milano.

Guasti Federico, notaio residente nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Del Giudice Ennio, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza.

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia S. Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Chiusi, stesso distretto notarile.

Grimaldi Agostino, notaio residente nel comune di Montemaggiore Belsito, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Caccamo, stesso distretto notarile.

Toscano Paolo, notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Lercara Friddi, stesso distretto notarile.

Cicogna Zeno, notaio residente nel comune di Verona, è trasferito nel comune di Sanguinetto, stesso distretto notarile.

(9296)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.247.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4360/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.438.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4365/M)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4363/M)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Silvi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4368/M)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Itri (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.215.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4371/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Incarico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di S. Giovanni Incarico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4372/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Paliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.611.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4373/M)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Stimigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4374/M)

Autorizzazione al comune di Castel S. Angelo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Castel S. Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4375/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.705.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4376/M)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Mussomeli (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.291.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4377/M)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Cicala (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 19.765.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4357/M)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Amendolara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.535.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4358/M)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Condofuri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4361/M)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Samugheo (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4362/M)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutùo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 agosto 1977, il comune di Civitaluparella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4369/M)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Bellegra (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.935.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4370/M)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1977, il comune di Varapodio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4359/M)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 agosto 1977, il comune di Valdina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.258.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4364/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Alvignano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.812.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4366/M)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 agosto 1977, il comune di Baia e Latina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.121.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4367/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 30 agosto 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	882,65	882,65	882,40	882,65	882,60	882,60	882,55	882,65	882,65	882,65
Dollaro canadese .	820,20	820,20	820 —	820,20	820,20	820,15	820,10	820,20	820,20	820,20
Franco svizzero .	368 —	368 —	368,40	368 —	368,20	367,99	368,15	368 —	368 —	368 —
Corona danese .	142,59	142,59	142,40	142,59	142,55	142,55	142,65	142,59	142,59	142,58
Corona norvegese .	161,55	161,55	161,50	161,55	161,55	161,50	161,54	161,55	161,55	161,55
Corona svedese .	182,05	182,05	182 —	182,05	181,85	181,55	181,95	182,05	182,05	182 —
Fiorino olandese .	359,10	359,10	359 —	359,10	359,95	360,20	358,95	359,10	359,10	359,10
Franco belga .	24,671	24,671	24,69	24,671	24,69	24,65	24,675	24,671	24,671	24,68
Franco francese	179,52	179,52	179,70	179,52	179,55	179,50	179,56	179,52	179,52	179,50
Lira sterlina .	1537,55	1537,55	1538 —	1537,55	1537,40	1537,50	1537,55	1537,55	1537,55	1537,55
Marco germanico .	379,16	379,16	379,10	379,16	379,20	379,15	379,08	379,16	379,16	379,15
Scellino austriaco .	53,359	53,359	53,35	53,359	53,30	53,32	53,38	53,359	53,359	53,35
Escudo portoghese	22,30	22,30	22,30	22,30	22,70	22,18	22,25	22,30	22,30	22,30
Peseta spagnola .	10,443	10,443	10,45	10,443	10,43	10,42	10,447	10,443	10,443	10,44
Yen giapponese .	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,28	3,297	3,30	3,30	3,30

Media dei titoli del 30 agosto 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	78,80
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,075
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	92,625
» 5 % (Ricostruzione)	97,125
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,625
» 5 % (Beni esteri)	92,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	80,35
» 5,50 % » » 1968-83 .	76,85
» 5,50 % » » 1969-84 . .	73,15
» 6 % » » 1970-85 .	75,05
» 6 % » » 1971-86 .	74,55
» 6 % » » 1972-87 .	71,40
» 9 % » » 1975-90 .	80,75
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . .	95,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	90,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	83,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,325
» poliennali 7 % 1978 .	96,35
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,075
» » 9 % 1980	89,325
» » 10 % 1981	89,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	882,60
Dollaro canadese .	820,15
Franco svizzero .	368,075
Corona danese .	142,62
Corona norvegese .	161,545
Corona svedese .	182 —
Fiorino olandese .	359,025
Franco belga .	24,673
Franco francese	179,54
Lira sterlina .	1537,55
Marco germanico .	379,12
Scellino austriaco .	53,369
Escudo portoghese .	22,275
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese .	3,298

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Agata Bolognese

Con deliberazione della giunta regionale 14 giugno 1977, n. 1830 (controllato senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 6 luglio 1977, prot. n. 2987/2918) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Agata Bolognese (Bologna) adottato con deliberazione consiliare 11 dicembre 1969, n. 86.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9102)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bazzano

Con deliberazione della giunta regionale 28 giugno 1977, n. 2034 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto 19 luglio 1977, prot. n. 3234/3100) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bazzano (Bologna) relativa alla scelta di area per la costruzione di un asilo nido, adottata con deliberazione del consiglio comunale 28 maggio 1976, n. 100.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9103)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chiavari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Chiavari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chiavari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dell'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1977
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 231

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di GENOVA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Chiavari, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 2 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9045)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Tivoli.

Nel Bollettino ufficiale n. 15 del 15 agosto 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 274, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile di Tivoli, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(9315)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a priscindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di odontoiatria e stomatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di odontoiatria e stomatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817:

Cofini Sebastiano, nato a Massa d'Albe l'11 gennaio 1928;
Gardin Michele, nato a Pianfei il 23 marzo 1928;
Marzolo Sergio, nato a Legnago il 30 agosto 1931.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

Viene bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Venezia, Portogruaro, Mira.

Il termine per la presentazione dei titoli e documenti viene fissato alle ore 12 del 31 ottobre 1977.

Per ogni notizia rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Venezia - Zattere 1405.

(9238)

OSPEDALE DEI BAMBINI «UMBERTO I» DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a un posto di aiuto capo e un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(9357)

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia cardiovascolare pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia cardiovascolare pediatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(9359)

OSPEDALE CIVILE «S. SEBASTIANO» DI CORREGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra presso la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (direzione amministrativa), dell'ente in Correggio (Reggio Emilia).

(9366)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(9374)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto analista;

un posto di direttore della farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(9368)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO» DI S. DANIELE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(9362)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(9367)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(9372)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio concorsi, dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(9358)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTÀ DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra presso l'ospedale di Umbertide (Perugia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(9363)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(9364)

OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(9365)

OSPEDALE «S. LEONARDO» DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(9360)

OSPEDALE «SS. GIACOMO E CRISTOFORO» DI MASSA

Concorso a due posti di assistente di cardiochirurgia infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiochirurgia infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(9361)

OSPEDALE DI RHO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione del personale, dell'ente in Rho (Milano).

(9375)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione del personale, dell'ente in Rho (Milano).

(9376)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(9369)

OSPEDALE CIVILE « G. MARCONI » DI CESENATICO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(9370)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania Intra (Novara).

(9373)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(9371)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1977, n. **26**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 3 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(8390)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1977, n. **27**.

Norme per l'attuazione dei programmi operativi di cui alla legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nella zona della provincia di Milano inquinata da sostanze tossiche.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 17 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche ogni intervento, atto o provvedimento della Regione e degli enti locali in attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, deve essere effettuato in conformità alle previsioni dei programmi operativi approvati dal consiglio regionale a norma della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

Al fine di assicurare la necessaria unità e semplicità operativa nella realizzazione di tali programmi da parte della Regione e la conforme attuazione degli stessi da parte degli altri enti ed organi competenti ai sensi delle leggi vigenti è istituito un ufficio speciale della Regione al quale sono attribuiti i compiti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

L'ufficio di cui al precedente art. 1, denominato ufficio speciale per gli interventi nella zona inquinata da sostanze tossiche, è costituito presso la giunta regionale per una durata non superiore ai tempi massimi di attuazione degli interventi previsti dai programmi operativi.

A tale ufficio compete assicurare la maggiore tempestività e il coordinato svolgimento degli interventi e dei servizi di tutte le pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e dei privati.

All'ufficio è preposto un incaricato speciale nominato con decreto del presidente della giunta regionale e revocabile con identico provvedimento.

Con decreto del presidente della giunta regionale è parimenti determinata la restante composizione dell'ufficio.

L'incaricato speciale è responsabile del proprio operato nei confronti del presidente della giunta il quale ne risponde al consiglio regionale secondo quanto disposto dallo statuto.

Art. 3.

All'incaricato speciale sono delegate tutte le funzioni che ai sensi delle leggi vigenti competono al presidente della giunta regionale o alla giunta stessa per l'attuazione dei programmi operativi di cui all'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

In particolare, l'incaricato:

a) adotta tutti gli atti e i provvedimenti, anche d'impegno e di erogazione di spesa, rientranti nella competenza della giunta regionale o del suo presidente, stipulando altresì i relativi

contratti, con facoltà di procedere senza acquisire pareri previsti da norme vigenti, salva l'attività consultiva delle commissioni di cui alla successiva lettera c);

b) coordina l'attività degli uffici e dei servizi dipendenti dalla giunta regionale inerente all'attuazione dei programmi; a tal fine ha potere di richiedere agli assessori la necessaria collaborazione;

c) propone al presidente della giunta l'istituzione e la composizione delle commissioni tecnico-consultive previste dall'art. 16 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, le presiede e ne coordina l'attività; il parere della commissione consiliare competente ai sensi del citato art. 16 è reso entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta del presidente della giunta;

d) impartisce le direttive tecniche, organizzative ed operative da osservarsi da parte degli enti ed organi competenti nell'attuazione dei programmi anche al fine di regolarne le modalità di realizzazione ed adattarle alle situazioni emergenti;

e) assicura che tutti i provvedimenti e gli atti adottati dagli organi regionali e dagli enti locali, compresi quelli contingibili ed urgenti, siano conformi alle previsioni dei programmi ed alle direttive tecniche, organizzative ed operative di attuazione, adottando, se del caso, i provvedimenti conseguenti anche di carattere sostitutivo; per gli atti adottati dalla Regione e dagli enti locali prima dell'entrata in vigore della presente legge l'incaricato speciale provvede in tal senso, se necessario, entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.

Gli organi ed enti interessati sono tenuti a trasmettere immediatamente all'incaricato speciale comunicazione integrale di tutti gli atti e provvedimenti adottati;

f) provvede all'assunzione del personale esterno secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonchè per gli interventi di durata pluriennale, al conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 688, stabilendone la durata, le modalità di esercizio e il relativo compenso;

g) cura i rapporti con gli enti, le associazioni e le organizzazioni sociali assicurando la costante informazione dell'opinione pubblica, anche mediante le pubblicazioni di cui al successivo art. 7; a tal fine il centro di informazione di Seveso, costituito a norma del programma operativo di bonifica, è posto alle sue dirette dipendenze;

h) sottopone al presidente e alla giunta regionale le proposte per eventuali modifiche dei programmi da approvarsi da parte del consiglio regionale;

i) predispone, in relazione alle situazioni emergenti, gli atti urgenti ed improrogabili non previsti dai programmi da adottarsi da parte del presidente della giunta regionale.

Di tali atti il presidente dà immediata comunicazione al consiglio regionale per la ratifica;

l) invia al presidente della giunta regionale, che li trasmette al Presidente del Consiglio, gli atti indicati nella lettera a) del successivo art. 7.

Art. 4.

Ai fini del coordinamento di cui all'art. 124 della Costituzione, l'incaricato speciale coadiuva il presidente della giunta regionale o lo sostituisce, se da lui delegato, nel mantenere i rapporti con il commissario di Governo per l'impiego coordinato delle strutture civili e militari dello Stato.

L'incaricato speciale stabilisce altresì gli accordi concernenti le modalità di coordinamento dell'azione dello Stato e degli enti pubblici nazionali con quella della Regione, nonché la utilizzazione di personale delle amministrazioni statali da parte della Regione.

Art. 5.

Per i problemi scientifici relativi agli interventi da effettuarsi e per la formulazione delle direttive tecniche di cui al precedente art. 3, lettera d), l'incaricato speciale, oltre che delle commissioni tecnico-consultive di cui all'art. 16 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, può acquisire esclusivamente il parere della commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1976, che a tal fine riceve e coordina le indicazioni e le determinazioni degli altri enti e organi scientifici nazionali o internazionali.

Art. 6.

Per l'esame periodico dello stato di attuazione dei programmi l'incaricato speciale convoca il presidente della provincia di Milano e i sindaci dei comuni interessati.

Possono altresì essere invitati, in relazione alle singole questioni da trattarsi, i rappresentanti degli altri enti ed organi interessati.

Art. 7.

In una apposita sezione del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati:

a) i decreti, le ordinanze, le circolari e i rendiconti dell'incaricato speciale;

b) tutti gli atti e provvedimenti adottati da altri organi ed enti in attuazione dei programmi di cui all'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2;

c) i pareri delle commissioni tecnico-consultive di cui all'art. 16 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2;

d) i pareri della commissione nazionale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1976.

Presso l'ufficio speciale è istituito un archivio in cui sono raccolti e conservati tutti gli atti e documenti relativi agli interventi nella zona colpita da inquinamento da sostanze tossiche.

Art. 8.

All'incaricato speciale, per il periodo di durata dell'incarico, è assegnato il trattamento economico complessivo spettante ai membri della giunta regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, e successive modificazioni.

Qualora lo stesso già percepisca ad altro titolo retribuzioni o compensi a carico della Regione gli verrà corrisposta la differenza tra l'ammontare di tali retribuzioni o compensi e il trattamento economico di cui al comma precedente.

Art. 9.

Il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale può avvalersi delle prestazioni di personale a contratto a tempo determinato per un periodo di sei mesi prorogabile semestralmente sino alla completa attuazione dei programmi operativi di cui al precedente art. 1 ».

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

Art. 10.

Entro i limiti delle ulteriori assegnazioni che saranno effettuate con legge dello Stato al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, in legge 8 ottobre 1976, n. 688, la Regione, nelle more del materiale trasferimento dei fondi, compatibilmente con le disponibilità della cassa regionale e delle proprie esigenze, anticipa le somme necessarie per assicurare le esigenze di cassa del fondo speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

Le anticipazioni sono disposte con deliberazioni della giunta regionale con imputazione al capitolo avente per oggetto « Anticipazioni di spese per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie » iscritto al titolo IV, categoria 1ª degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza.

Con la stessa deliberazione la giunta regionale apporta le necessarie variazioni al capitolo di spesa di cui al comma precedente ed al capitolo di entrata di cui al comma successivo.

Il recupero delle somme anticipate è effettuato all'atto del trasferimento dei fondi da parte dello Stato, salvo che al momento non permangano le esigenze di cui al primo comma del presente articolo, con versamento sul fondo di cui al capitolo « Recupero di spese anticipate per conto di terzi ed altri enti e partite di giro varie » iscritto al titolo VI, categoria 1ª degli stati di previsione dell'entrata dei bilanci corrispondenti a quelli in cui è stata effettuata l'anticipazione.

Art. 11.

In pendenza dell'emanazione delle leggi statali di integrazione del fondo speciale di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, in legge 8 ottobre 1976,

n. 688, la Regione effettua, sino al limite massimo di lire 10.000.000.000, somministrazioni di somme al fondo speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, per assicurare i mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi operativi, tenuto conto altresì delle priorità indicate dal consiglio regionale.

Le somministrazioni di cui al comma precedente sono disposte previa richiesta motivata, con deliberazione della giunta regionale.

Le spese finanziate con le somministrazioni di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, costituiscono impegno sul fondo speciale.

Le somministrazioni effettuate saranno recuperate all'atto dell'entrata in vigore delle leggi statali di integrazione del fondo speciale.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1977 sono istituiti i seguenti capitoli:

Entrata - titolo IV - categoria 5ª - rubrica 1ª - rimborso di crediti

Cap. 451100. — Recupero dal fondo speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, delle somme erogate per provvedere alle esigenze finanziarie per la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi operativi previsti dalla citata legge regionale e con la dotazione di lire 10 miliardi.

Spesa - titolo II - sezione 8ª - rubrica 2ª
somministrazione e conferimenti temporanei

Cap. 281100 - categoria 13ª. — Somministrazione di somme al fondo speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, per esigenze finanziarie per la realizzazione degli interventi inclusi nei programmi operativi previsti dalla citata legge regionale e con la dotazione di lire 10 miliardi.

Art. 12.

Per far fronte alle spese per l'istituzione per il funzionamento dell'ufficio speciale di cui all'art. 1, comma secondo, della presente legge, la Regione apporta al fondo speciale di cui all'art. 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, il contributo « una tantum » di lire 100 milioni che dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese anzidette.

All'onere posto a carico del bilancio regionale dal precedente art. 8, valutato in annue L. 17.500.000, si fa fronte con iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali di competenza.

Art. 13.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del « fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 è ridotto dell'importo di lire 117.500.000;

al titolo I, sezione 1ª, rubrica 2ª sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 112221, cat. OS, con la denominazione « spese per il trattamento economico all'incaricato dell'ufficio speciale della Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nella zona colpita dall'inquinamento da TCDD » e con la dotazione di L. 17.500.000;

b) 112222, cat. 2ª « contributo una tantum per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio speciale della Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nella zona colpita dall'inquinamento da TCDD » e con la dotazione di lire 100 milioni.

Il cap. 112221 come sopra istituito è iscritto nell'elenco numero 1 « spese obbligatorie e d'ordine » allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 giugno 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 giugno 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 16 giugno 1977, prot.* 22802/8695)

(8391)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1977, n. **26.**

Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 19 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Campania lungo la fascia costiera e ad una distanza inferiore di 500 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare continua ad applicarsi fino al 13 maggio 1980 il divieto di cui all'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

Sono in vigore le eccezioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2 della legge predetta.

Il divieto di cui all'art. 1 della legge predetta si applica anche nei comuni provvisti di programma di fabbricazione approvato in attesa dell'approvazione del piano regolatore. Qualora tali comuni abbiano provveduto o provvedano alla adozione e alla trasmissione alla giunta regionale del piano regolatore generale, è applicabile la disposizione di cui alla lettera *c*) del citato art. 2.

Art. 2.

La presente legge comporta la decadenza delle licenze edilizie già rilasciate, che siano in contrasto con la stessa, a meno che, alla data dell'entrata in vigore della medesima, i lavori di costruzione non abbiano avuto effettivo inizio e sempre che siano ultimati nel termine di tre anni dall'inizio stesso.

Art. 3.

Per le costruzioni eseguite in violazione della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1977

RUSSO

(8450)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772390)